



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 887 del 2021, proposto da Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Di Lauro, Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del calendario venatorio regionale, approvato con DGR n. 1293 del 2 agosto 2021 e pubblicato nel BURP n. 100 in data 4 agosto 2021, nonché della deliberazione della Giunta regionale, n. 1294 del 2 agosto 2021 che autorizza la preapertura della caccia (anche) alla tortora selvatica, pubblicata in BURP n. 100 del 4.8.2021.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO che

- la predetta istanza è stata giustificata dall'imminenza della disposta preapertura della caccia alla tortora selvatica (1 e 5 settembre p.v.);
- la preapertura – vale a dire l'apertura della caccia alla specie (tortora) – costituisce facoltà prevista dalla legge, a cui va pertanto riservata l'opportuna valutazione volta a contemperare l'interesse privato con quello pubblico nonché le implicazioni, anche in relazione ai flussi migratori, che tale opzione comporta in termini di compromissione dell'ecosistema faunistico e di conservazione della specie interessata;
- peraltro la determinazione impugnata - diffusamente motivata, anche con riferimento a quanto previsto nel “Piano di azione internazionale per la conservazione della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) per il periodo 2018/2028 – Commissione Europea”, nell'ambito della prevista gestione e prelievo adattativo riportato e promosso nello stesso - concerne varie specie oltre la tortora, si connota per il ridotto impatto naturalistico stante le prescritte limitazioni dell'attività venatoria, anche nella durata -una giornata e mezza, tra l'altro non continuative – appare finalizzata anche alla conseguente valutazione del detto prelievo adattivo (v. delibera n. 1293/2021 su bollettino ufficiale regionale n. 100/2021 pag. 51786 ultimo preambolo);
- in definitiva il pregiudizio lamentato - per quanto sopra di carattere parziale e circoscritto, nell'entità e nella durata - non è suscettibile di favorevole apprezzamento in questa sede monocratica;

P.Q.M.

RESPINGE la ripetuta istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale della causa la camera di consiglio del 22 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...

Così deciso in Bari il giorno 28 agosto 2021.

Il Presidente
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.